

dossier

5 febbraio 2019

La Commissione parlamentare per le questioni regionali

Composizione e funzioni alla luce delle novità
introdotte nella XVII Legislatura



Senato
della Repubblica




Camera
dei deputati

XVII LEGISLATURA



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie locali

TEL. 06 6706-2451 - studii@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 102



SERVIZIO STUDI

Dipartimento istituzioni

TEL. 066760-3855 st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dossier n. 1

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

| | |
|---|----|
| Introduzione..... | 5 |
| La Costituzione..... | 5 |
| Le norme di rango costituzionale | 6 |
| <i>Statuti speciali</i> | 6 |
| <i>Legge cost. n. 3 del 2001</i> | 6 |
| I regolamenti parlamentari | 9 |
| <i>In Senato</i> | 9 |
| <i>Alla Camera</i> | 9 |
| La legge istitutiva: art. 52 della L. n.62/1953 | 9 |
| Ulteriori disposizioni legislative..... | 10 |
| Il Regolamento interno e il coinvolgimento delle autonomie territoriali nei procedimenti parlamentari..... | 12 |

Introduzione

In data 23 gennaio si è svolta la prima seduta della Commissione parlamentare per le questioni regionali (d'ora innanzi "Commissione QR") ed è stato costituito l'Ufficio di Presidenza, con l'elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.

Il presente *Dossier* intende fornire un quadro delle fonti normative che disciplinano la composizione e le funzioni della Commissione, anche alla luce delle novità legislative introdotte nella XVII legislatura.

La Costituzione

La Commissione QR è l'unica Commissione parlamentare espressamente richiamata in Costituzione. L'[art. 126 Cost.](#), primo comma, le attribuisce la funzione **consultiva nei casi di scioglimento dei consigli regionali o di rimozione del Presidente della Regione**. Si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante.

L'art.126 dispone che con decreto motivato del Presidente della Repubblica si procede allo scioglimento del Consiglio regionale e alla rimozione del Presidente della Giunta qualora tali organi compiano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o qualora sussistano ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere di una "Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica".

Le relative disposizioni legislative attuative sono contenute all'[art. 52 della legge n. 62 del 1953](#) (v. *infra*).

Analoghe disposizioni sono contenute negli statuti delle Regioni speciali (*infra*).

Le norme di rango costituzionale

- **Statuti speciali¹**

Le disposizioni recate dagli statuti delle regioni speciali Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e Trentino-Alto Adige² ricalcano, per molti aspetti, l'[art.126 Cost.](#) (ed in particolare il testo previgente alle modifiche introdotte nel 1999³).

La Commissione QR è chiamata a svolgere una funzione consultiva sul decreto motivato del Presidente della Repubblica⁴ di **scioglimento del Consiglio regionale o di rimozione del Presidente della Regione⁵** in presenza di atti contrari alla Costituzione, agli statuti o gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale.

Inoltre si prevede che con il decreto di scioglimento sia nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale⁶, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

- **Legge cost. n. 3 del 2001**

L'articolo 11 demanda ai regolamenti parlamentari l'eventuale **integrazione della Commissione QR con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali** e conferisce una particolare **valenza procedimentale al parere**

¹ Si vedano l'art. 50 dello Statuto della regione Sardegna; l'art. 48 dello Statuto della regione Valle d'Aosta; l'art. 22 dello Statuto della regione Friuli Venezia-Giulia; l'art. 49-bis dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige.

² Per quanto riguarda lo Statuto della Sicilia (come noto adottato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana e poi convertito in legge costituzionale dalla l. cost. n. 2/1948), esso subordina (art.8) lo scioglimento dell'Assemblea regionale ad una deliberazione delle Camere.

³ Prima delle modifiche introdotte con la l. cost.1/1999 (con cui è stata disposta, fra l'altro, l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale nelle regioni ordinarie), l'art. 126 prevedeva lo scioglimento del solo Consiglio regionale che non avesse corrisposto all'invito del Governo a sostituire la Giunta o il Presidente, qualora questi ultimi avessero compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

⁴ Adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

⁵ Gli statuti delle regioni speciali prevedono, a seguito di modifiche introdotte con la l. cost. n. 2/2003, che il decreto del Presidente della Repubblica possa disporre la rimozione del Presidente della Regione qualora questo sia stato "eletto a suffragio universale e diretto". Tale ultima specificazione, non prevista all'art.126 Cost., si spiega con la circostanza che potendo le Regioni optare per un sistema di *governance* di tipo parlamentare (che non prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione, come accade ad esempio in Valle d'Aosta e in Trentino Alto Adige), in quel caso il potere di rimozione e di sostituzione debba spettare al Consiglio. Semmai il Governo potrà, in virtù di quanto previsto negli statuti speciali, sciogliere il Consiglio qualora esso non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto atti o violazioni gravi.

Per quanto riguarda le regioni ordinarie, pur potendo le stesse optare per un sistema parlamentare (che tuttavia per il momento rimane sulla carta), la rimozione è in ogni caso disposta con D.P.R..

⁶ Lo statuto del Trentino-Alto Adige precisa che per la Provincia di Bolzano "la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa" e che la stessa elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia.

reso dalla Commissione stessa, se riferito a disposizioni di legge che incidano sulle materie assegnate alla competenza legislativa concorrente ([art. 117, terzo comma, Cost.](#)) o sull'autonomia finanziaria ([art. 119 Cost.](#)). Nel caso in cui la Commissione di merito non si adegui al parere, "sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti". Si tratta di una disposizione **ancora non attuata**.

Alcune regioni hanno da tempo, in attesa della riforma dei regolamenti parlamentari, disciplinato le modalità per l'individuazione del proprio rappresentante presso la Commissione bicamerale integrata.

- **Sicilia**⁷

Il "rappresentante" della regione presso la Commissione parlamentare è eletto dall'Assemblea siciliana tra i propri componenti, a scrutinio segreto. Alla prima votazione è prevista la maggioranza assoluta dei componenti. All'eventuale seconda votazione occorre la maggioranza dei votanti. In mancanza di elezione si procede infine ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. È prevista la possibilità di revoca dell'incaricato qualora venga a tal fine approvata una mozione motivata. L'incarico infine è incompatibile con quello di Presidente della regione e di componente della Giunta regionale.

- **Abruzzo**⁸

Il Consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, "i rappresentanti" della regione presso la Commissione parlamentare, che riferiscono al Consiglio regionale sull'andamento dei lavori della Commissione. Spetta al Presidente del Consiglio curare i rapporti tra la rappresentanza regionale ed il Consiglio stesso e, di concerto con il Presidente della Giunta, determinare l'orientamento della Regione.

- **Basilicata**⁹

Il Consiglio regionale elegge, tra i propri componenti, "i rappresentanti" della regione nella Commissione parlamentare.

⁷ La disciplina è contenuta all'articolo 22 del Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana (A.R.S.) 17 marzo 1949, come modificato da Reg. A.R.S. 8 ottobre 2003.

⁸ Si veda lo Statuto reg. 28/12/2006, art. 84.

⁹ Si veda lo Statuto, di cui alla L.R. Stat. n. 1/2016, art. 89.

I disegni di legge sulla composizione della Commissione QR integrata con rappresentanti degli enti territoriali

Nel corso dell'attuale legislatura sono stati presentati il disegno di legge [Atto Senato n. 21](#), d'iniziativa dei senatori Durnwalder, Steger e Unterberger, e il progetto di legge [Atto Camera n. 602](#), d'iniziativa degli on. Schullian, Gebhard e Plangger, entrambi recanti "Modifica dell'[articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62](#), in materia di **composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali**".

La Commissione integrata ai sensi dell'[art.11 della legge cost. n. 3/2001](#) assume una composizione paritaria (ai sensi dell'AS 21) o tendenzialmente tale (ai sensi dell'AC 602) fra parlamentari e rappresentanti delle autonomie territoriali. All'interno di questi ultimi, la rappresentanza prevalente è affidata alle regioni, e, in ordine decrescente, ai comuni (nel cui ambito rientrano le città metropolitane, pur essendo, ai sensi della [legge n. 56/2014](#), enti di area vasta come le province) e, infine, alle province.

L'AS 21 prevede che essa sia composta da 40 parlamentari (20 per ciascuna Camera, come previsto dalla normativa vigente) e 40 rappresentanti delle autonomie territoriali, di cui uno per ciascuna delle regioni e delle province autonome (22¹⁰), 13 sindaci (designati dall'ANCI, di cui 4 fra i sindaci delle città metropolitane delle regioni ordinarie¹¹ e 2 tra i sindaci di comuni con popolazione al di sotto dei mille abitanti) e 5 presidenti di provincia (designati dall'UPI).

L'AC 602 dispone che la Commissione integrata sia composta da 30 parlamentari (15 per ciascuna Camera, riducendo, così, il numero attualmente previsto dalla normativa vigente, pari a 40) e 31 rappresentanti delle autonomie, di cui uno per ciascuna delle regioni e delle province autonome (22), 6 sindaci (designati dall'ANCI, di cui 2 sono scelti tra i sindaci metropolitani e, altrettanti, tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) e 3 presidenti di provincia (designati dall'UPI).

Non risultano invece presentate proposte di modifica dei Regolamenti parlamentari per l'attuazione dell'art.11 della l. cost. n.3/2001.

¹⁰ In rappresentanza del territorio della Regione Trentino-Alto Adige nel suo complesso (considerando anche le due province autonome che la compongono) sono designati 3 rappresentanti in seno alla Commissione.

¹¹ Il riferimento contenuto nel disegno di legge è ai sindaci che "rappresentano le città individuate dall'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135". Al riguardo si rammenta che l'art. 18, in materia di "Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio" è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con sent. n. 22/2013, e le città metropolitane successivamente istituite trovano il proprio fondamento giuridico in altra fonte normativa, cioè nella legge n.56/2014 (cd. legge Delrio), che peraltro ha disciplinato anche l'istituzione delle città metropolitane in alcune regioni a statuto speciale (segnatamente Sicilia e Sardegna), non considerate nel disegno di legge.

I regolamenti parlamentari

- **In Senato**
 - [Art. 40, comma 9, R.S.](#) - La Commissione QR vanta una funzione consultiva sui disegni di legge contenenti disposizioni sulle materie di interesse regionale. Nello specifico, la disposizione fa riferimento ai disegni di legge su materie indicate dall'[articolo 117 Cost.](#) e dagli statuti speciali delle Regioni, nonché sui disegni di legge riguardanti l'attività legislativa ed amministrativa delle regioni. Il parere reso è allegato alla relazione che la Commissione di merito presenta all'Assemblea.
 - [Art.125-bis R.S.](#) - La Commissione QR può esprimere osservazioni sul Documento di economia e finanza.

- **Alla Camera**
 - [Art.102, comma 3, R.C.](#) - La Commissione possiede una competenza consultiva generale sui disegni di legge di interesse regionale in analogia all'art.40, comma 9, del R.S..
 - [Art.102, comma 1, R.C.](#) - Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione.
 - [Art. 118-bis R.C.](#) - In analogia all'art.125-bis R.S., la Commissione QR esprime un parere sul Documento di economia e finanza¹².

La legge istitutiva: [art. 52](#) della L. n.62/1953¹³

La disciplina legislativa riguarda i seguenti ambiti.

- Il numero di componenti della Commissione QR: 20 deputati e 20 senatori¹⁴.
- La modalità di designazione da parte delle Camere: criterio di proporzionalità.

¹² Invero il R.C. reca ancora il riferimento al "Documento di programmazione economico-finanziaria" che, come noto, è stato sostituito, dapprima (con la legge n. 196/2008) dalla "Decisione di finanza pubblica" e, da ultimo (con la legge n. 39/2011), dal "Documento di economia e finanza".

¹³ Anche l'art.53 reca disposizioni *prima facie* di interesse della Commissione QR. Nell'ambito dell'amministrazione straordinaria della Regione, conseguente allo scioglimento di un Consiglio regionale, la Commissione designa i nomi di nove cittadini eleggibili al Consiglio regionale, "tra i quali il Presidente della Repubblica sceglie i tre Commissari previsti dall'art. 126, ultimo comma, della Costituzione". Tale disposizione costituzionale, cui è esplicitamente ancorata la previsione legislativa - e secondo cui con decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili - è stata tuttavia soppressa con la legge costituzionale n. 1/1999.

¹⁴ In combinato disposto con l'art. 32 della L. n. 775 del 1970, che ne ha elevato il numero (inizialmente pari a 15 deputati e 15 senatori).

- La composizione dell'Ufficio di presidenza: oltre al Presidente, due vicepresidenti e due segretari.
- La modalità di individuazione dell'Ufficio di Presidenza: elezione da parte dei componenti.
- Attività: oltre al parere reso ai sensi dell'[art.126, primo comma, Cost.](#), la Commissione "può svolgere **attività conoscitiva** e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla **consultazione di rappresentanti** della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali"¹⁵.
- Risorse per lo svolgimento dell'attività: personale, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.

Ulteriori disposizioni legislative¹⁶

- [L. n. 62/1953 \(art.68\)](#) - La Commissione può "presentare al Governo proposte relative all'attuazione del terzo capoverso [dell'art. 119 della Costituzione](#), che stabilisce l'assegnazione di **contributi speciali a**

¹⁵ Tali compiti sono stati attribuiti alla Commissione nella parte conclusiva della scorsa legislatura con l'art.15-*bis*, comma 1, del D.L. n. 123/2017, che ha sostituito il comma 3 dell'art.52 delle legge n.62/1953. La disposizione abrogata disponeva quanto segue: "I membri della Commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della Regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere".

¹⁶ Non si dà conto delle disposizioni legislative abrogate o che hanno esaurito i propri effetti. Quanto alle prime, a titolo di esempio, l'art.165, comma 6, del decreto legislativo n.163/2006 (recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) stabiliva che la Commissione dovesse essere sentita, nell'ambito della procedura di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, in caso di dissenso della regione o provincia autonoma interessata, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per il superamento di tale dissenso. Quanto alle seconde, si pensi ad esempio all'art.17 della legge n. 281/1970, formalmente vigente, che attribuiva alla Commissione il compito di esprimere un parere sulle disposizioni attuative della delega al Governo per il passaggio di funzioni e del personale statali alle regioni. Tra le altre disposizioni sono particolarmente rilevanti gli artt. 6 e 8 della legge n. 59/1997 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"); il DPR n. 616/1977 (di attuazione della delega di cui all'art.1 della legge n. 382 del 1975) in relazione alla deliberazione del Consiglio dei ministri contenente un termine, previo parere della Commissione, entro cui la regione inadempiente agli obblighi comunitari deve adempiere (e scaduto il quale il Consiglio procede con l'adozione dei provvedimenti necessari). Tale disposizione, sebbene non abrogata espressamente, pare infatti superata dalle discipline recate all'art.8 della legge n.131/2003 ("Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3") e all'art.41 della legge n. 234/2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"; gli articoli 1, comma 4, e 3, comma 2, della legge n. 131/2003 che, nel delegare il Governo ad adottare decreti legislativi ricognitivi delle dei principi fondamentali desumibili dalle leggi vigenti nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, avevano stabilito che sui relativi schemi dovesse essere previamente acquisito il parere della Commissione.

single Regioni, per scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole"¹⁷.

- **D.P.R. n. 616/1977 (art. 81, quarto comma**, in combinato disposto con **l'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994**) - Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza dei servizi attivata in assenza di intesa fra lo Stato e la regione interessata circa l'accertamento della conformità agli strumenti urbanistici della localizzazione di opere pubbliche di interesse statale, si registri il dissenso di un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità o della regione interessata, la localizzazione delle opere può avvenire solo con DPR, sentita la Commissione per le questioni regionali¹⁸.

- **L. n. 984/1977** - La Commissione viene informata dal Governo delle proprie determinazioni eventualmente assunte a seguito di mancata intesa con le regioni e le province autonome sul piano per il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani¹⁹.

¹⁷ La disciplina relativa ad interventi speciali nel testo vigente dell'art. 119 Cost., a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 5 della l. cost. n. 3/2001, è rinvenibile al quinto comma. Tali interventi possono essere diretti in favore, oltre che delle regioni (come nel testo previgente) anche di comuni, province e città metropolitane.

¹⁸ La conferenza, composta dalla regione, dal comune o dai comuni interessati, nonché dalle altre amministrazioni dello Stato e dagli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, è chiamata a valutare i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali. L'attivazione della conferenza avviene nel caso in cui non si pervenga, entro 60 giorni dalla richiesta dell'amministrazione statale competente, all'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi delle opere di interesse statale (ad eccezione di quelle destinate alla difesa militare), tramite intesa fra lo Stato e la regione interessata. L'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dall'ordinamento. Qualora una o più amministrazioni esprimano il proprio dissenso nell'ambito della conferenza, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Ciò sempre che il dissenso non sia espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, nel qual caso lo stallo è superabile tramite DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia e sentita la Commissione per le questioni regionali.

¹⁹ Al riguardo, la vigenza di tale obbligo informativo andrebbe valutata alla luce delle novità legislative successivamente introdotte in materia di programmazione degli interventi in agricoltura a partire dalla legge n. 752/86.

- [L. n. 210/1985 \(art.25\)](#) - La Commissione è chiamata a svolgere una funzione consultiva nel caso in cui l'intesa²⁰ promossa dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, che ha efficacia di variazione degli strumenti urbanistici in relazione alla **realizzazione di opere ferroviarie**, non si realizzi entro novanta giorni dall'invito del Ministro. Sulla base del parere della Commissione (oltre che delle regioni interessate), si provvede con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.
- [L. n. 400/1988 \(art. 12\)](#) - Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente o appositamente delegato (cioè il Ministro per gli affari regionali) è tenuto a riferire periodicamente alla Commissione QR circa l'attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il Regolamento interno e il coinvolgimento delle autonomie territoriali nei procedimenti parlamentari²¹

Sul finire della XVII legislatura, la Commissione si è dotata di un regolamento interno, in attuazione dell'[articolo 15-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2017, n.123](#)²².

La disposizione legislativa e il regolamento rappresentano il frutto di un'intensa attività conoscitiva svolta dalla Commissione²³ che aveva evidenziato l'opportunità di uno strumento che potesse dare voce alle istanze territoriali nell'ambito del procedimento legislativo, nelle more dell'eventuale modifica dei

²⁰ Il Ministro promuove uno specifico accordo di programma (equivalente ad un'intesa) fra lo Stato e le autonomie territoriali (le regioni e gli enti locali) nel cui territorio sono previsti progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari predisposti dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane (nella norma, risalente al 1985, il riferimento è all'ente Ferrovie dello Stato), quando questi ultimi non deliberino la conformità alle prescrizioni e ai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi entro sessanta giorni dalla comunicazione del Ministro. L'accordo viene successivamente approvato con D.P.R..

²¹ <http://parlamento17.camera.it/215>.

²² L'articolo ha riscritto l'articolo 52, comma terzo, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, disponendo quanto segue: "La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali" (v. *supra*).

²³ In particolare, la Commissione, presieduta dall'on. Gianpiero D'Alia, ha condotto l'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze» (si veda in particolare il [documento conclusivo](#)) e, successivamente, ha svolto la procedura informativa conclusasi con l'approvazione della [relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali](#), in ordine alla quale sono stati svolti due distinti dibattiti in Senato ([seduta n. 834 del 31 maggio 2017](#)) e alla Camera ([seduta n. 820 del 26 giugno 2017](#)) e ([seduta n. 849 del 13 settembre 2017](#)) con l'approvazione di atti di indirizzo che hanno in parte anticipato l'intervento normativo in commento.

regolamenti parlamentari e della formale integrazione della Commissione con rappresentanti delle autonomie territoriali cui si è fatto cenno (v. *supra*)²⁴.

L'obiettivo è quello di favorire l'adozione di discipline legislative e di politiche partecipate, nell'ottica della leale collaborazione e del rispetto delle prerogative costituzionali, con una possibile riduzione del contenzioso costituzionale.

Il regolamento, approvato in data 13 dicembre 2017, definisce le **modalità con cui la Commissione può consultare i rappresentanti delle autonomie territoriali che la legge identifica nella Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome** (d'ora innanzi Conferenza delle Assemblee), **nella Conferenza delle regioni e delle province autonome** (d'ora innanzi Conferenza delle regioni) e **nelle associazioni di enti locali** (Anci e Upi), nonché nei **rappresentanti dei singoli enti territoriali**.

Nella redazione del testo sono state coinvolte la Conferenza delle Regioni, la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative, Upi ed Anci.

Il regolamento prevede un'interazione costante con le autonomie territoriali nei seguenti ambiti:

- Sulla **programmazione dei lavori** della Commissione (art.2).

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella definizione della programmazione dei lavori tiene conto delle indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, della Conferenza delle Regioni e delle associazioni di enti locali, espresse anche nell'ambito di specifici incontri informali. Con cadenza semestrale, è prevista una **sessione dedicata al confronto con le autonomie territoriali** su questioni di carattere generale.

- Nell'ambito dell'esame istruttorio dei provvedimenti (art.3).

La Commissione può richiedere ai rappresentanti delle autonomie territoriali e agli enti territoriali stessi di trasmettere i propri rilievi o di intervenire in audizione, anche su loro richiesta.

- In termini di possibilità delle autonomie di **segnalare questioni** ritenute prioritarie "relative a procedimenti legislativi in corso, all'attuazione delle leggi o ad altri ambiti di competenza della Commissione" (art.4).

²⁴ La riflessione è divenuta di particolare attualità soprattutto a seguito dell'esito del referendum costituzionale con cui il corpo elettorale ha respinto la riforma costituzionale (AS 1429-D e AC 2613-D) che affidava al Senato, e non alla Commissione parlamentare integrata, la funzione di raccordo fra lo Stato e le autonomie per quanto attiene al procedimento legislativo.

- Attraverso lo scambio di atti e documenti di interesse (art.5).

I rappresentanti degli enti territoriali trasmettono alla Commissione gli atti già approvati che ritengano rilevanti ai fini dell'attività della Commissione e quest'ultima richiede ai primi gli atti, i documenti, i dati e le informazioni necessarie alla propria attività.

Rispetto all'attività svolta ai sensi del regolamento sono assicurate forme di **pubblicità**, anche attraverso il sito internet delle Camere (art.6).

Da un punto di vista organizzativo, è prevista una **collaborazione** amministrativa tra l'ufficio di segreteria della Commissione e gli uffici tecnici della Conferenza delle regioni e delle associazioni di enti locali (art.7).

Con il regolamento viene **formalizzato** e reso stabile il **coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'attività della Commissione** e, attraverso questa, nei **procedimenti parlamentari**.

A differenza di quanto avverrebbe con la formale integrazione della Commissione, in questo caso:

- i rappresentati dei territori possono contribuire solo alla fase istruttoria, nelle modalità indicate dal regolamento, ma non possono partecipare alle deliberazioni della Commissione;
- il parere della Commissione non è dotato della medesima valenza procedurale (*supra*).